

ASSOCIAZIONE ISONTINA ORNITOLOGICA

Iscritta all'Albo delle Associazioni Ornitologiche del F.V.G. - L.R. n. 27/2002

Aderente alla Federazione Ornicultori Italiani - F.O.I.

Via D'Annunzio n 28 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)

Codice Fiscale 81002330314

Partita I.V.A. 01027450319



PER COPIA CONFORME
ALL' ORIGINALE

Ronchi dei Legionari, 23 giugno 2024

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE
Alessandro ANZANI
*firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Francesco ZANET
10 LUG. 2024

Relazione della Assemblea Straordinaria dei Soci

L'Assemblea straordinaria dei soci, in seconda convocazione, ha inizio domenica 23 giugno alle ore 9:00. La prima convocazione prevista per sabato 22 giugno ore 23:45 è andata deserta. I soci presenti sono 28: Degrassi Tatiana, Ferrazzo Simone, Di Gregorio Tommaso, Sain Claudio, Berini Marco, Carbone Luca, Maran Giuseppe, Visintin Alberto, Gazzola Edoardo, Lirusso Denis, Palamin Elvino, Fornasin Stefano, Galliussi Riccardo, Panissidi Ruben, Pasqualis Adriano, Paulin Franco, Dri Luciano, Deffendi Franco, Sartori Luca, Zamaro Daniele, Tibald Sergio, Franco Nicola, Chiandussi Carlo, Boccalon Gianni, Ghirardo David e Colle Alessandro. Come risulta dall'allegato in cui sono segnati i nomi e cognomi e le firme di presenza (allegato A). L'Assemblea si svolge presso la palestra scolastica comunale, di fronte alla nostra sede, in via D'annunzio, 28 a Ronchi dei Legionari.

Trovando l'accordo di tutti i presenti viene nominato come presidente dell'assemblea il sig. Panissidi Ruben e come segretaria la sig.ra Degrassi Tatiana.

Gli ordini da discutere su cui verte la convocazione sono i seguenti:

- 1) Integrazione ed adeguamento dello Statuto Sociale come richiesto dalle modifiche introdotte dal Codice del Terzo Settore
- 2) Varie ed eventuali.

La segretaria rileva che la riunione essendo straordinaria può essere regolarmente convocata con i 23 soci presenti, come risulta dall'allegato foglio presenze (Allegato A). Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Punto 1) La segretaria Degrassi Tatiana rende noto che per poter iscriverci ai Runtz della regione Friuli Venezia Giulia la nostra Associazione, come prevedono le nuove normative, è necessario apporre degli adeguamenti e delle integrazioni allo Statuto Sociale vigente. I cambiamenti fatti sono derivati da una consulenza con i professionisti messi a disposizione da parte della regione Friuli Venezia Giulia per aiutare le associazioni con gli adeguamenti necessari per la migrazione da Onlus ad Ente Terzo Settore od Organizzazione di Volontariato. La segretaria legge ai soci presenti in questa assemblea punto per punto le modifiche fatte al precedente Statuto approvato in data 3 luglio 2022.

Punto 1. art. 1 si è introdotto la parola psittacidi per cui la parte iniziale diventa:

“Un Gruppo di amatori ed allevatori di canarini, esotici, indigeni e psittacidi,...”

il resto rimane invariato.

Punto 2. art. 2 viene modificato in tale modo da mettere in evidenza la caratteristica più importante di una OdV ovvero la solidarietà sociale attraverso prestazioni spontanee e gratuite, per cui l'articolo 2 viene così riscritto:

“L'Associazione non ha limiti di durata nel tempo né di numero di associati, è apolitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati, non ha alcuno scopo commerciale o di lucro, non persegue fini speculativi ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di volontariato anche attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite e prevalentemente nei confronti di terzi dei suoi aderenti, e quindi è istituita per la conservazione, la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio ornitologico, in particolare quello locale, nel vasto quadro della protezione della fauna e della natura.”

Nella seconda parte dell'articolo 2 si è distinto tra le “attività di interesse generale” come riportate dal articolo 5 Codice Terzo Settore e le finalità istituzionali che effettivamente l'associazione svolge, in quanto si tratta di nozioni differenti: quelle che il Codice elenca sono categorie nelle quali devono essere fatte rientrare le finalità ed attività che l'ente esercita o si propone di esercitare. Per cui nell'articolo 2 si sono lasciate invariate le lettere A e B, mentre la lettera C viene preceduta dalla frase “In particolare l'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità : a)... fino alla lettera k”. In definitiva la seconda parte dell'articolo 2 diventa:

“Per il conseguimento di tali fini ha per oggetto, - con l'apporto prevalente dei volontari - in via principale, lo svolgimento dell'attività di interesse generale consistenti:

A) negli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 (lettera e dell'art. 5 Decreto Legislativo n. 117/2017);

B) nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (lettera i dell'art. 5 Decreto Legislativo n. 117/2017).

In particolare l'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

a) nell'accrescere e stimolare i cittadini, specie i giovani, attraverso opportuna opera, l'amore, la conoscenza ed il rispetto per le creature alate, simbolo del bello e del buono, e del loro habitat;
b) nell'associare tutti gli amatori e gli allevatori ornitologici e, per il tramite degli stessi, incoraggiare diffondere i corretti sistemi di allevamento riproducendo anche specie e soggetti altrimenti in via di estinzione nonché migliorare le razze (anche attraverso l'ibridazione) di tutte le specie che possono essere allevate in cattività e di contribuire nel limite del possibile e del consentito a dare il proprio apporto alla scienza ornitologica interessandosi vieppiù alla protezione degli uccelli e del loro habitat e dei connessi problemi ecologici ed ambientali;

- c) nell'assistere gli allevatori associati nel campo tecnico e tutelarli nelle manifestazioni agonistiche sportive;
- d) nel consigliare circa i modi di allevamento;
- e) nel difendere il nome dell'Associazione da ogni abuso cui può essere fatto oggetto;
- f) nel concorrere alla valorizzazione degli allevatori attraverso varie attività (di stampa in particolare);
- g) nell'organizzare mostre con concorsi e premiazioni dei migliori soggetti classificati;
- h) nel mantenere e sviluppare buone relazioni con le altre associazioni consorelle;
- i) nel collaborare con gli Enti Locali per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ornitologico nazionale, mediante (a titolo meramente esemplificativo) la creazione e la gestione di oasi e parchi, la raccolta ed il ricovero di animali feriti o in difficoltà, la divulgazione nelle scuole, l'organizzazione di convegni, congressi e attività di istruzione;
- j) svolgere attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie maggiormente minacciate di estinzione;
- k) contribuire alla tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell'habitat naturale mediante propri volontari, nominati ai sensi delle disposizioni di legge anche regionale vigenti in materia, per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la vigilanza venatoria e per la protezione degli animali.

Proseguendo nell'articolo 2 viene cambiata la frase riguardante le attività diverse, vengono tolte le parole "direttamente connesse" perché sono una ripetizione per cui la nuova frase diventa :

"L'Associazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da DM 107/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione."

A tal proposito la segretaria Degrossi Tatiana fa notare che ogni attività svolta dalla Associazione non può avere uno scopo commerciale.

In questa nuova versione dello Statuto Sociale viene inoltre prevista la possibilità di svolgere attività di raccolta fondi introducendo la formulazione:

"L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e del DM 9 giugno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni".

Ed la possibilità di concludere convenzioni con enti pubblici con la norma:

"Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.LGS. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne delimita anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione stessa, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede associativa."

Punto 3. L'articolo 3 ha visto solo l'aggiunta della parola enti, il resto andava bene.

Nell'articolo 4 la frase "I soci amatori pagano la quota associativa e hanno diritto al voto" viene così modificata "I soci amatori pagano la quota associativa", in quanto tutti gli associati hanno pari diritti e doveri; ad alcune categorie di associati possono essere riconosciute alcune esenzioni (vedi i soci onorari) ma tutti hanno gli stessi diritti, primo fra tutti il diritto al voto.

L'articolo 5 rimane invariato, all'articolo 6 viene tolto il punto b (ogni socio deve intervenire alle Assemblee).

Punto 4. Gli articoli dal 7 al 12 rimangono invariati.

Punto 5. Visto che l'istituto della cooptazione è incompatibile con la disciplina rivolta agli Enti di Terzo Settore l'articolo 13 viene così modificato:

“Qualora si dimettano o comunque decadano un numero di membri del Consiglio che non ne costituiscano la maggioranza, l'organo di amministrazione provvede alla sostituzione provvisoria attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'organo di amministrazione svoltasi, con l'impegno di sottoporre il nuovo consigliere alla delibera dell'assemblea ordinaria, la quale dovrà decidere sulla sua conferma. Se confermato, egli rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originale mandato.”

Punto 6. Nell'articolo 14 viene aggiunta ancora una competenza assegnata all'assemblea, prevista dall'articolo 25 del Codice del Terzo Settore, ovvero:

“approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari”.

Punto 7. Nell'articolo 15 vanno modificate le maggioranze previste per le operazioni straordinarie (scioglimento, fusione, trasformazione o scissione), quindi la norma diventa:

“Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.”

Punto 8. L'articolo 16 rimane invariato. Nell'articolo 17 viene aggiunta una norma per poter permettere ai soci minorenni di esprimere il proprio voto attraverso chi ne esercita la patria potestà:

“L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori, fino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.”

Punto 9. Nell'articolo 18 viene specificato il numero dei consiglieri indicando un minimo ed un massimo di eletti ed la durata in carica del Consiglio Direttivo che non può essere rimessa alla determinazione dell'assemblea. Per cui l'articolo diventa:

“Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea nel rispetto del principio di democraticità e di parità di trattamento dei candidati. I candidati eletti rimangono in carica per due anni o sino a revoca del mandato o dimissioni dei consiglieri.”

Punto 10. Gli articoli dal 19 al 27 rimangono invariati.

Punto 11. Vengono aggiunti gli articoli 28 e 29, queste norme riguardano la tenuta dei Libri Sociali Obbligatori.

L'articolo 28 cita: “L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

il registro dei volontari di cui all'articolo 8 del presente Statuto, nel quale vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.”

Mentre l'articolo 29 cita: “I libri sociali menzionati nell'art. 28 del presente Statuto ed il registro dei volontari devono venir custoditi presso la sede della Associazione.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto nel presente Atto.”

Punto 12. Gli articoli dal 30 alla fine rimangono invariati.

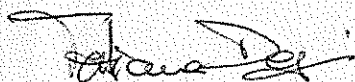
Si chiede ai soci se ci sono domande o interventi o se necessitano di ulteriori approfondimenti.
Visto che non ci sono domande o interventi si passa al voto.

Tutti i soci presenti all'assemblea danno voto favorevole alle modifiche allo Statuto Sociale presentate.

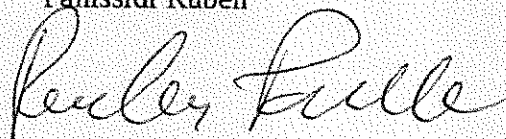
Punto 2 Nulla da dichiarare.

Il Presidente Panissidi Ruben alle ore 11 dichiara chiusa l'assemblea ed invita i soci a rimanere per un rinfresco.

La Segretaria
Degrassi Tatiana



Il Presidente
Panissidi Ruben



ASSOCIAZIONE ISONTINA ORNITOLOGICA
O.N.L.U.S.
Via D'Annunzio n. 28
34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Part. IVA 01027450319
Cod. Fisc. 81002330314



AGENZIA DELLE ENTRATE 16 LUG. 2024
REGISTRATO A MONFALCONE IL
AL N.216..... SERIE 3 ATTI PRIVATI N.A.
LIQUIDATI Euro

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE
Alessandro ANZANI
*firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Francesco ZANETTI



ASSOCIAZIONE ISONTINA ORNITOLOGICA - RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
SOCI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 GIUGNO 2024 IN 2° CONVOCAZIONE

NR.	COGNOME E NOME	FIRMA
1	DEGRASSI TATIANA	<i>Tatiana Degrassi</i>
2	FERRAZZO SIMONE	<i>Simone Ferrazzo</i>
3	DI GREGORIO TOMMASO	<i>Tommaso Di Gregorio</i>
4	SAIN CLAUDIO	<i>Claudio Sain</i>
5	BERINI MARCO	<i>Marco Berini</i>
6	CARBONE LUCA	<i>Luca Carbone</i>
7	MARAN GIUSEPPE	<i>Giuseppe Maran</i>
8	VISINTIN ALBERTO	<i>Alberto Visintin</i>
9	GAZZOLA EDOARDO	<i>Edoardo Gazzola</i>
10	LIRUSSO DENIS	<i>Denis Lirusso</i>
11	PALAMIN ELVINO	<i>Elvino Palamin</i>
12	FORNASIN STEFANO	<i>Stefano Fornasin</i>
13	GALLIOSSI RICCARDO	<i>Riccardo Galliozzi</i>
14	PANISSIDI RUBEN	<i>Ruben Panissidi</i>
15	PASQUALIS ADRIANO	<i>Adriano Pasqualis</i>
16	PAULIN FRANCO	<i>Franco Paulin</i>
17	DRI LUCIANO	<i>Luciano Dri</i>
18	DEFFENDI FRANCO	<i>Franco Deffendi</i>
19	SARTORI LUCA	<i>Luca Sartori</i>
20	ZAMARO DANIELE	<i>Daniele Zamaro</i>
21	TIBALD SERGIO	<i>Sergio Tibald</i>
22	FRANCO NICOLA	<i>Nicola Franco</i>
23	CHIANDUSSI CARLO	<i>Carlo Chiandussi</i>
24	BOCCALON GIANNI	<i>Gianni Boccalon</i>
25	GHIRARDO DAVID	<i>David Ghirardo</i>
26	COLLE ALESSANDRO	<i>Alessandro Colle</i>

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE
Alessandro Anzani

*firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Francesco ZANETTI

Agenda delle Entite
Direzione Provinciale di Gorizia
Ufficio Territoriale di Monfalcone
Allegato n. A all'atto n. 216
Registrato il 10 LUG. 2024 Serie 3

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ISONTINA ORNITOLOGICA COSTITUZIONE, SEDE E COMPITI

Art.1

Un Gruppo di amatori ed allevatori di canarini, esotici, indigeni e psittacidi, dell'Isontino hanno convenuto di costituirsi in Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ISONTINA ORNITOLOGICA — ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" con sede sociale in Ronchi dei Legionari (GO) in via D'Annunzio n. 28 e di aderire alla F.O.I. — E.T.S. e che, quindi, per l'Associazione corre l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV".

Viene espressamente previsto che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore od in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione " ASSOCIAZIONE ISONTINA ORNITOLOGICA " anche l'espressione — Organizzazione di volontariato" ovvero l'acronimo "ODV".

Art.2

L'Associazione non ha limiti di durata nel tempo né di numero di associati, è apolitica, aconfessionale, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione. Essa è retta dal principio di democraticità e della parità di trattamento tra gli associati, non ha alcuno scopo commerciale o di lucro, non persegue fini speculativi ma esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di volontariato anche attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite e prevalentemente nei confronti di terzi dei suoi aderenti, e quindi è istituita per la conservazione, la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio ornitologico, in particolare quello locale, nel vasto quadro della protezione della fauna e della natura. Per il conseguimento di tali fini ha per oggetto, - con l'apporto prevalente dei volontari - in via principale, lo svolgimento dell'attività di interesse generale consistenti:

A) negli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281 (lettera e dell'art. 5 Decreto Legislativo n. 117/2017);

B) nell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017 (lettera i dell'art. 5 Decreto Legislativo n. 117/2017).

In particolare l'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

Agenzia delle Entrate	
Direzione Provinciale di Gorizia	
Ufficio Territoriale di Monfalcone	
Allegato n. <u>3</u>	all'atto n. <u>116</u>
Registrato il <u>10 LUG. 2024</u> Serie 3	

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE

Alessandro ANZANI

firma su delega del Direttore Provinciale ad interim Francesco ZANETTI

a) nell'accrescere e stimolare i cittadini, specie i giovani, attraverso opportuna opera, l'amore, la conoscenza ed il rispetto per le creature alate, simbolo del bello e del buono, e del loro habitat;

b) nell'associare tutti gli amatori e gli allevatori ornitologici e, per il tramite degli stessi, incoraggiare e diffondere i corretti sistemi di allevamento riproducendo anche specie e soggetti altrimenti in via di estinzione nonché migliorare le razze (anche attraverso l'ibridazione) di tutte le specie che possono essere allevate in cattività e di contribuire nel limite del possibile e del consentito a dare il proprio apporto alla scienza ornitologica interessandosi vieppiù alla protezione degli uccelli e del loro habitat e dei connessi problemi ecologici ed ambientali;

c) nell'assistere gli allevatori associati nel campo tecnico e tutelarli nelle manifestazioni agonistiche sportive;

d) nel consigliare circa i modi di allevamento;

e) nel difendere il nome dell'Associazione da ogni abuso cui può essere fatto oggetto;

f) nel concorrere alla valorizzazione degli allevatori attraverso varie attività (di stampa in particolare);

g) nell'organizzare mostre con concorsi e premiazioni dei migliori soggetti classificati;

h) nel mantenere e sviluppare buone relazioni con le altre associazioni consorelle;

i) nel collaborare con gli Enti Locali per la tutela e la salvaguardia del patrimonio ornitologico nazionale, mediante (a titolo meramente esemplificativo) la creazione e la gestione di oasi e parchi, la raccolta ed il ricovero di animali feriti o in difficoltà, la divulgazione nelle scuole, l'organizzazione di convegni, congressi e attività di istruzione;

j) svolgere attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie maggiormente minacciate di estinzione;

k) contribuire alla tutela del patrimonio faunistico dello Stato e dell'habitat naturale mediante propri volontari, nominati ai sensi delle disposizioni di legge anche regionale vigenti in materia, per la salvaguardia degli ambienti naturali, per la vigilanza venatoria e per la protezione degli animali.

Per raggiungere gli scopi di cui sopra l'Associazione aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani ETS (F.O.I. – E.T.S.), Ente riconosciuto dallo Stato con D.P.R. 15/12/1949 n. 1166, Associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 8 luglio 1986 n. 349 e successive in materia, giusta il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 marzo 2004 n. 298.

L'Associazione potrà altresì esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti da DM 107/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. La loro individuazione sarà operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.lgs. 117/2017 e del DM 9 giugno 2022 e successive modificazioni ed integrazioni".

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.56



comma 1 del D.LGS. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne delimita anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione stessa, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede associativa.

ENTRATE SOCIALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni immobili e mobili che diverranno di sua proprietà;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) quote di affiliazione dei tesserati;
- d) contributi concessi dallo Stato, Regione, Enti Pubblici, dalla F.O.I. - ETS e da altri soggetti privati;
- e) eventuali lasciti e donazioni;
- f) da ogni altro corrispettivo versato dagli associati o da terzi per i rimborsi di servizi prestati.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. L'Associazione non può distribuire, durante la vita dell'organizzazione neppure in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali a i meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte ed eseguite nel rispetto dell'art. 9 Decreto Legislativo n. 117/2017 e in generale dalle norme di legge applicabili o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e ogni altra eventuale tipologia di entrata per la realizzazione delle attività istituzionali e d i quelle ad esse direttamente connesse.

In ogni caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1 CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

DEI SOCI

Art. 4

La partecipazione alla vita associativa non è temporanea. Possono far parte dell'Associazione tutti gli allevatori di canarini, esotici, indigeni ed psittacidi nonché gli appassionati, simpatizzanti e studiosi di ornitologia. I soci si dividono in soci effettivi, soci onorari e soci amatori. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa. I soci amatori pagano la quota associativa.

Essi prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi sociali e non hanno diritti ad alcun compenso per l'attività prestata, se non al rimborso delle spese sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'associazione stessa e dalla legge.

Art. 5

La domanda di iscrizione deve essere fatta per iscritto al Consiglio Direttivo, che delibererà se accettarla o meno, dopo ponderato esame, emettendo il giudizio in base allo statuto sociale, non oltre i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. L'eventuale diniego di iscrizione dovrà essere motivato.

Art. 6

Ogni socio deve:

- a) pagare la quota di iscrizione alla F.O.I. - ETS e le quote associative nei limiti e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- b) osservare lo Statuto, accettato al momento dell'iscrizione.
- c) visionare periodicamente la bacheca sociale posta presso la suindicata sede dell'Associazione.

Art. 7

Il socio ha diritto:

- a) alla tutela di ogni suo diritto sociale;
- b) al godimento di tutte le provvidenze e dei servizi assistenziali predisposti dall'Associazione;
- c) alla partecipazione, con uguaglianza di diritti, alla vita associativa che soprattutto si manifesta con le assemblee in cui interviene con voto deliberativo;
- d) di ottenere informazioni dall'organo di amministrazione sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione, di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta;
- e) in caso di conflitto del socio con il Consiglio Direttivo, per provvedimenti disciplinari presi nei suoi riguardi, questi avrà sempre il diritto di appellarsi al Collegio dei Probiviri di nomina dell'Assemblea. Tale organo viene nominato di volta in volta nell'Assemblea successiva al provvedimento preso, su espressa richiesta dell'interessato ed è composto da tre soci. Il loro verdetto è vincolante per i soci e per il Consiglio Direttivo.

Art. 8

La qualifica di socio si perde:

- a) per morte
- b) per dimissioni dal giorno successivo all'accettazione di esse;
- c) per espulsione, che verrà decisa dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che, in qualunque modo:
 - violano gravemente lo Statuto, le delibere dell'Assemblea o del

Consiglio Direttivo;

- danneggiano l'Associazione sia moralmente che materialmente,
- fomentano gravi dissidi e/o disordini fra i soci,

d) quando il socio subisce una condanna definitiva, per bracconaggio
ornitico.

Il socio moroso nel versamento delle quote di iscrizione non può esercitare il diritto di voto
nelle assemblee.



NORME SUL VOLONTARIATO

Art. 9

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art 11



Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- c) il Collegio dei Sindaci;
- d) l'Organo di controllo e il revisore dei conti, il collegio dei revisori o la società di revisione dei conti, nell'ipotesi di nomina obbligatoria;
- e) il Collegio dei Proviviri.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12

L'Assemblea è costituita da tutti i soci tesserati prima della data dell'avviso di convocazione di essa e che non siano stati dichiarati morosi.

L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all'anno ed in seduta straordinaria tutte le volte che sarà necessario.

L'Assemblea straordinaria potrà essere anche convocata su richiesta del Collegio dei Sindaci o su richiesta di almeno un quarto dei soci.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata a mezzo di affissione sulla bacheca della sede sociale dell'avviso di convocazione con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della medesima, nonché a mezzo posta ordinaria e posta elettronica.

L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione.

Art 13

L'Assemblea dei soci elegge nel suo seno i membri del Consiglio Direttivo e può altresì revocarli.

L'intero Consiglio Direttivo decadrà qualora si sia dimessa la maggioranza dei soci membri. In tal caso il Consiglio decaduto potrà compiere solamente gli atti di ordinaria amministrazione e dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per il suo rinnovo.

Qualora si dimettano o comunque decadano un numero di membri del Consiglio che non ne costituiscano la maggioranza, l'organo di amministrazione provvede alla sostituzione provvisoria attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'organo di amministrazione svoltasi, con l'impegno di sottoporre il nuovo consigliere alla delibera dell'assemblea ordinaria, la quale dovrà decidere sulla sua conferma. Se confermato, egli rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originale mandato.

In entrambi i casi essi rimarranno in carica sino all'assemblea successiva, che provvederà alla reintegrazione del Direttivo.

Art. 14

L'Assemblea è sovrana ed adempie ai seguenti compiti:

- 
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) approvazione della relazione presentata annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - c) approvazione annuale del bilancio consuntivo e di previsione;
 - d) approvazione della relazione scritta del Collegio dei Sindaci;
 - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f) delibera su ogni problema che le venga sottoposto dal Consiglio Direttivo o dai soci, previo inserimento della questione nei punti dell'ordine del giorno;
 - g) delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - h) approvazione di modifiche allo statuto;
 - i) a deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - j) alla nomina ed alla revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - k) a deliberare su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile;
 - l) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve approvarli; ciascun socio può prenderne visione.

Art. 15

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea

straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Art. 16

I lavori dell'Assemblea vengono diretti dal Presidente con la collaborazione di un Segretario, eletti dall'Assemblea stessa.

Art. 17

Le deliberazioni si assumono per alzata di mano. Ciascun socio ha un solo voto, può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

I soci maggiori di età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è consentita anche ai minori, fino al raggiungimento della maggiore età, i soci minorenni sono rappresentati nei rapporti da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

Delle delibere assembleari è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I verbali sono conservati presso la sede sociale e ciascun associato può prenderne visione.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.

Al Presidente del Consiglio Direttivo è attribuito il potere generale di rappresentanza. Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea nel rispetto del principio di democraticità e di parità di trattamento dei candidati. I candidati eletti rimangono in carica per due anni o sino a revoca del mandato o dimissioni dei consiglieri.

Al termine della votazione il neo eletto Consiglio si riunisce ed elegge il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo crede opportuno.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri; alle stesse hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio dei Sindaci e eventuali soci onorari dell'Associazione.



Art. 20

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) ammettere i nuovi soci;
- b) dichiarare l'eventuale morosità dei soci nel pagamento delle quote sociali;
- c) comminare eventuali sanzioni disciplinari ai soci iscritti;
- d) gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs 117/2017;
- e) preparare i programmi, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;
- f) promuovere e coordinare le varie attività dell'Associazione attinenti all'oggetto sociale;
- g) provvedere all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, quando lo ritiene opportuno, convoca l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, per sentire il parere su dati problemi.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è collegialmente responsabile dell'amministrazione del patrimonio sociale, compito che esercita tramite un suo delegato, e dell'albo ufficiale dell'Associazione.

Saranno considerati decaduti:

- a) i consiglieri che risultassero assenti ingiustificati per almeno 2/3 (due terzi) delle riunioni in un anno o dopo 3 (tre) assenze consecutive;
- b) i consiglieri che risultassero inadempienti ai compiti loro assegnati.

Art. 22

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio annuale nelle forme previste dalla normativa applicabile.

L'esercizio finanziario si conclude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo, da sottoporre, entro il medesimo termine all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il medesimo termine il Consiglio Direttivo dovrà altresì predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di previsione per l'esercizio successivo.

Art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti e prende le deliberazioni d'urgenza entro i limiti fissati dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso.

In sua assenza è sostituito dal Vice Presidente, se non viene disposto diversamente dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente lo sostituirà fino al termine del mandato.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, può proporre all'Assemblea la nomina a Soci Onorari di persone che si siano distinte per zelo o per benemeritenze speciali verso l'Associazione.

Tale nomina viene fatta per acclamazione.

SINDACI – ORGANO DI CONTROLLO

Art. 25

Nel caso in cui la legge non imponga la nomina dell'organo di controllo l'Assemblea eleggerà 5 (cinque) Sindaci, dei quali 3 (tre) saranno effettivi e 2 (due) supplenti.

Art. 26

Compiti dei Sindaci: a) controllare periodicamente la gestione finanziaria dell'Associazione nonché i bilanci consuntivi annuali;

b) verificare che ogni uscita sia autorizzata con formale delibera del Consiglio Direttivo e sia documentata con regolari pezze giustificative;

c) presentare alla fine dei lavori una relazione scritta all'Assemblea.

Tutte le volte che i Sindaci procederanno ad atti di ispezione e a controlli, dovranno predisporre una dettagliata relazione che sarà verbalizzata sull'apposito registro verbali dell'Associazione.

Art. 27

Nel caso in cui la legge imponga la nomina dell'organo di controllo questo può essere costituito sia in composizione collegiale, da tre persone, ovvero in composizione monocratica, da una sola persona. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti aventi i requisiti di legge. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di controllo, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai regolamenti. L'organo di controllo opera e funziona nel rispetto dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. In caso di nomina di un organo di controllo pluripersonale, il Collegio, nella sua prima riunione, elegge il suo Presidente.

All'organo di controllo sono attribuiti i poteri ed i doveri previsti dalla legge e dai

regolamenti.

Nel caso in cui risulti necessario, sono nominati un revisore dei conti, ovvero il collegio dei revisori o in alternativa, una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

All'organo di revisione sono attribuiti i poteri e i doveri previsti dalla legge.

Il Revisore dei Conti non può rivestire altre cariche nell'ambito dell'Associazione.

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Art.28

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il registro dei volontari di cui all'articolo 8 del presente Statuto, nel quale vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art.29

I libri sociali menzionati nell'art. 28 del presente Statuto ed il registro dei volontari devono venir custoditi presso la sede della Associazione.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo quanto previsto nel presente Atto.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30

Al Collegio dei Probiviri, composto da 3 (tre) soci, viene demandata, in particolare, la soluzione:

- a) delle controversie sorte tra il Consiglio Direttivo ed i soci per provvedimenti disciplinari presi nei loro confronti;
- b) di particolari situazioni di carattere morale o disciplinare, comunque interessanti i soci.



Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea.

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 31

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'Assemblea degli associati, contestualmente provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio nel rispetto dell'art. 9 Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle norme di legge e di regolamento posto che corre l'obbligo di devolvere il patrimonio della stessa ad altri ENTI DEL TERZO SETTORE con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, comma 1 CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore, nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia nonché negli eventuali regolamenti interni dell'Associazione.

Art. 33

Il presente statuto entrerà in vigore solamente dopo l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino a quel momento resterà in vigore lo statuto previgente ivi comprese l'utilizzo della denominazione "Associazione Isontina Ornitologica - Onlus" rimanendo impossibile l'utilizzo della nuova denominazione contenente l'indicazione di Organizzazione di Volontariato e dell'acronimo ODV, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al-pubblico.